

Ministero dell'Economia e delle Finanze**Capitolo amministrato** 7630**Leggi di riferimento** Legge 23 dicembre 1978, n. 833

Modifiche intervenute nel 2007 in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze a quello del Ministero dello Sviluppo Economico (capitolo 8345)

(dati in milioni di euro)

Situazione relativa al singolo anno 2006

a. autorizzazioni nel 2006:	€	-
b. impegni assunti nel 2006:	€	-
c. pagamenti effettuati nel 2006:	€	15,00
d. economie nel 2006:	€	-
e. residui propri nel 2006:	€	24,11
f. residui di stanziamento nel 2006:	€	-
g. perenzioni nel 2006:	€	-

Esercizio 2007

a. impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b. pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c. impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d. pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	24,11

Legge n. 14 maggio 1981, n. 219, Titolo VIII e legge 8 agosto 1995, n. 341

Il titolo VIII della Legge 14 maggio 1981, n. 219, così come integrato dalla Legge dall'art. 8 agosto 1995, n. 341 ha previsto la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione, prevedendo il relativo finanziamento a carico del bilancio statale

Il programma è stato definitivamente chiuso nell'anno 2006, in seguito all'erogazione di € 14.319.069,14 a favore del Comune di Napoli.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato 7740

Leggi di riferimento Legge n. 14 maggio 1981, n. 219

Modifiche intervenute nel 2007 in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze a quello del Ministero dello Sviluppo Economico (capitolo 8510)

(dati in milioni di euro)

Situazione relativa al singolo anno 2006

a. autorizzazioni nel 2006:	€	-
b. impegni assunti nel 2006:	€	-
c. pagamenti effettuati nel 2006:	€	14,32
d. economie nel 2006:	€	-
e. residui propri nel 2006:	€	-
f. residui di stanziamento nel 2006:	€	-
g. perenzioni nel 2006:	€	-

Esercizio 2007

a. impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b. pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c. impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d. pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

Legge 11 marzo 1988, n. 67

L'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce l'ammontare complessivo degli oneri a carico del bilancio statale derivanti dal finanziamento della quota interessi e capitale dei mutui contratti dalle Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con la Cassa Depositi e Prestiti e gli Istituti di Credito autorizzati per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.

Con la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per Azioni nel 2003 (DM dell'Economia e delle Finanze 5 dicembre 2003) sono stati ridistribuiti i mutui tra Ministero Dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti, fra cui quelli riferiti alla legge in questione, rimasto in carico al MEF. Successivamente con atto del 13 dicembre 2005 tra MEF e CDP SpA sono stati rinegoziati i mutui in carico al MEF e prolungate le relative scadenze sino al 2035.

Ministero dell'Economia e delle Finanze**Capitoli amministrati** 3460 e 9700**Leggi di riferimento** Legge 11 marzo 1988, n. 67

Modifiche intervenute nel 2007 in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, i capitoli di bilancio riferiti alla legge in questione sono transitati, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze a quello del Ministero dello Sviluppo Economico (capitoli 5305 e 9700)

(dati in milioni di euro)

Situazione relativa al singolo anno 2006

a. autorizzazioni nel 2006:	€	33,30
b. impegni assunti nel 2006:	€	13,47
c. pagamenti effettuati nel 2006:	€	13,47
d. economie nel 2006:	€	19,83
e. residui propri nel 2006:	€	-
f. residui di stanziamento nel 2006:	€	-
g. perenzioni nel 2006:	€	-

Esercizio 2007

a. impegni assunti nei primi sei mesi:	€	6,76
b. pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	6,76
c. impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	6,78
d. pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	6,78

Legge 24 marzo 1989, n. 122

L'art. 4 della legge 24 marzo 1989, n. 122 autorizzava l'iscrizione, a partire dall'anno 1989, di limiti di impegno quindicennali per far fronte a contributi previsti in favore di Regioni e Comuni al fine della realizzazione di programmi urbani dei parcheggi di cui all'art. 3 e 6.

L'art. 12, della legge n. 537/1993, e successive modificazione, ha previsto la confluenza degli stanziamenti del capitolo del bilancio dello Stato afferente alla citata disposizione, nel fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 281/1970, così come modificato dall'art. 3 della legge 158/1990.

Successivamente l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 ha stabilito, a decorrere dall'anno 1996, la cessazione dei finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalla citata norma, trasferendo alle Regioni la relativa copertura. Sono rimasti in essere, perciò, i soli finanziamenti previsti per le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Lo stanziamento di bilancio per l'anno 2006 per la suddetta legge è stato di € 8.583.000,00, riferiti al residuo limite di impegno rimasto in essere (1992 – 2006), destinato al finanziamento di interventi realizzati dalle Amministrazioni comunali delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna.

I residui propri del relativo capitolo di bilancio, relativi agli anni 2001 – 2006, pari a € 26.497.791,98 al 31/12/2006, potranno essere erogati solo dopo la presentazione di specifici programmi di spesa da parte delle Regioni e delle Province Autonome al Ministero competente e la contestuale comunicazione alla Segreteria della Conferenza Stato Regioni. Il termine formale per la presentazione di detti programmi era stato fissato dalla stessa Conferenza Stato Regioni nel 30 giugno 1999 (atto n. 355 del 13 novembre 1997).

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato 7635

Leggi di riferimento Legge 24 marzo 1989, n. 122

Modifiche intervenute nel 2007 in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze a quello del Ministero dello Sviluppo Economico (capitolo 8350)

(dati in milioni di euro)

Situazione relativa al singolo anno 2006

a. autorizzazioni nel 2006:	€	8,85
b. impegni assunti nel 2006:	€	8,58
c. pagamenti effettuati nel 2006:	€	4,91
d. economie nel 2006:	€	-
e. residui propri nel 2006:	€	30,17
f. residui di stanziamento nel 2006:	€	3,67
g. perenzioni nel 2006:	€	4,59

Esercizio 2007

a. impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b. pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c. impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d. pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

Legge 2 maggio 1990, n. 102

L'art. 1 comma 2 della Legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto l'istituzione di apposito capitolo denominato fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, al quale affluiscono, tra le altre le somme previste dallo stesso articolo per il periodo 1989-1994.

La legge 350/2003 (legge finanziaria 2005) ha previsto che per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. La Regione Lombardia, sulla base della citata disposizione, ha nell'anno 2006 sottoscritto un mutuo quindicennali con la Cassa Depositi e Prestiti.

A partire dall'annualità 2005 il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è destinatario di un'autorizzazione di spesa, pari a € 2.000.000,00 per limiti d'impegno quindicennali.

Ministero dell'Economia e delle Finanze**Capitolo amministrato** 7658**Leggi di riferimento** Legge 2 maggio 1990, n. 102

Modifiche intervenute nel 2007 in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze a quello del Ministero dello Sviluppo Economico (capitolo 8356)

(dati in milioni di euro)

Situazione relativa al singolo anno 2006

a. autorizzazioni nel 2006:	€	2,00
b. impegni assunti nel 2006:	€	-
c. pagamenti effettuati nel 2006:	€	-
d. economie nel 2006:	€	-
e. residui propri nel 2006:	€	2,00
f. residui di stanziamento nel 2006:	€	-
g. perenzioni nel 2006:	€	-

Esercizio 2007

a. impegni assunti nei primi sei mesi:	€	2,00
b. pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	2,00
c. impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d. pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

Legge 28 giugno 1991, n. 208

L'art. 1 della legge 28 giugno 1991, n. 208 ha previsto la costituzione di un fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali e la relativa dotazione finanziaria per gli anni 1992 e 1993

L'art. 12, della legge n. 537/1993, e successive modificazione, ha previsto la confluenza degli stanziamenti del capitolo del bilancio dello Stato afferente alla citata disposizione, nel fondo per i Programmi Regionali di Sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, così come modificato dall'art. 3 della legge n. 158/1990.

Successivamente l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 ha stabilito, a decorrere dall'anno 1996, la cessazione dei finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalla citata norma, trasferendo alle regioni la relativa copertura.

In riferimento alla legge in questione, sono perenti residui riferiti alle annualità 1993 – 1995 per un ammontare di € 4.708.668,06.

Ministero dell'Economia e delle Finanze**Capitolo amministrato** 7635**Leggi di riferimento** Legge 28 giugno 1991, n. 208

Modifiche intervenute nel 2007 in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze a quello del Ministero dello Sviluppo Economico (capitolo 8350)

(dati in milioni di euro)

Situazione relativa al singolo anno 2006

a. autorizzazioni nel 2006:	€	-
b. impegni assunti nel 2006:	€	-
c. pagamenti effettuati nel 2006:	€	-
d. economie nel 2006:	€	-
e. residui propri nel 2006:	€	-
f. residui di stanziamento nel 2006:	€	-
g. perenzioni nel 2006:	€	-

Esercizio 2007

a. impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b. pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c. impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d. pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 54

L'art. 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha previsto, al fine di promuovere, la realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunità montane e relativi consorzi, l'istituzione, a decorrere dal 2002, del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e le relative modalità di finanziamento.

Nell'anno 2004 i finanziamenti degli interventi di cui alla legge in questione sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza 20 del 29 gennaio 2004, n. 49. Successivamente i fondi di provenienza anni 2002 e 2003 sono stati sbloccati al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali interessati, autorizzando il pagamento delle somme indicate nel D.M. 4 febbraio 2003, nel D.M. 3 aprile 2003 e nel D.M. 18 luglio 2003 Ministro dell'Economia e delle Finanze, a favore degli interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004.

Nell'esercizio 2006 i residui sul relativo capitolo di bilancio ammontavano a € 1.300.000,00.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato 7719

Leggi di riferimento Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 54

Modifiche intervenute nel 2007 in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze a quello del Ministero dello Sviluppo Economico (capitolo 8400)

(dati in milioni di euro)

Situazione relativa al singolo anno 2006

a. autorizzazioni nel 2006:	€	-
b. impegni assunti nel 2006:	€	-
c. pagamenti effettuati nel 2006:	€	-
d. economie nel 2006:	€	-
e. residui propri nel 2006:	€	1,30
f. residui di stanziamento nel 2006:	€	-
g. perenzioni nel 2006:	€	-

Esercizio 2007

a. impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b. pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c. impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d. pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	1,30

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 55

L'art. 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha previsto, al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, l'istituzione, a decorrere dal 2002, del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale e le relative modalità di finanziamento.

Nell'anno 2004 i finanziamenti degli interventi di cui alla legge in questione sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza 20 del 29 gennaio 2004, n. 49. Successivamente i fondi di provenienza anni 2002 e 2003 sono stati dichiarati disponibili al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali interessati, autorizzando il pagamento delle somme indicate nel D.M. 4 febbraio 2003, nel D.M. 3 aprile 2003 e nel D.M. 18 luglio 2003. Ministro dell'Economia e delle Finanze, a favore degli interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004.

Nell'esercizio 2006 i residui sul relativo capitolo di bilancio ammontavano a € 66.922.228,36.

Ministero dell'Economia e delle Finanze**Capitolo amministrato** 7720**Leggi di riferimento** Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 55

Modifiche intervenute nel 2007 in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze a quello del Ministero dello Sviluppo Economico (capitolo 8410)

(dati in milioni di euro)

Situazione relativa al singolo anno 2006

a. autorizzazioni nel 2006:	€	-
b. impegni assunti nel 2006:	€	-
c. pagamenti effettuati nel 2006:	€	-
d. economie nel 2006:	€	-
e. residui propri nel 2006:	€	66,92
f. residui di stanziamento nel 2006:	€	-
g. perenzioni nel 2006:	€	-

Esercizio 2007

a. impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b. pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c. impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d. pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	5,82

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 61

L'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e attribuisce al CIPE, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, la ripartizione delle risorse affluenti nel Fondo fra i vari strumenti legislativi previsti nello stesso articolo

L'art 4 della legge 350/2003 (finanziaria 2004) ha stabilito, successivamente, al comma 129, l'utilizzo previa delibera del CIPE, della dotazione del Fondo ex art. 61 della legge n. 289/2002 anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono nel Fondo ex art. 60, attribuendo allo stesso organo la competenza a deliberare la diversa allocazione di risorse tra gli strumenti all'interno dei due Fondi.

In seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze (ex capitolo 7576) a quello del Ministero dello Sviluppo Economico.